

Riportiamo, di seguito, con riferimento all'anno 2017, le attuali previsioni dei contratti nazionali in materia di permessi retribuiti ed orari ridotti relativi a: festività soppresse, feste civili cadenti di domenica, giornate semifestive e giorni festivi infrasettimanali.

1) PERMESSI per EX FESTIVITA' (art.56 CCNL ABI 31.03.2015 ed art.14 CCNL ABI 13.07.2015)

Per l'anno 2017, i permessi retribuiti relativi alle "ex festività" sono tre. Infatti, le cinque festività soppresse cadono nelle seguenti giornate:

- di domenica, San Giuseppe, il 19 marzo;
- di giovedì, l'Ascensione, che cade il 25 maggio (39° giorno dopo la domenica di Pasqua);
- di giovedì, il Corpus Domini, che cade il 15 giugno (60° giorno dopo la domenica di Pasqua);
- di giovedì, SS. Pietro e Paolo, il 29 giugno (giornata festiva per il Comune di Roma);
- di sabato, la Festa dell'Unità Nazionale, il 4 novembre.

Quest'anno, pertanto, le festività soppresse coincidenti con giornate in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria sono tre (due per chi lavora a Roma): il 25 maggio, il 15 giugno ed il 29 giugno.

Le norme contrattuali prevedono che tali giornate di permesso possano essere utilizzate – anche in maniera frazionata (nel nostro Gruppo per un periodo non inferiore alla mezza giornata, mattino o pomeriggio) – nel periodo dal 16 gennaio 2016 al 14 dicembre 2017. Tali permessi vanno richiesti con congruo preavviso e possono essere fruiti anche in aggiunta, in tutto o in parte, ai periodi di ferie (in tal caso, così come nell'ipotesi di richiesta di utilizzo cumulato di 3 o più giornate consecutive, vanno segnalati in sede di predisposizione dei piani ferie).

Il presupposto per fruire di tali permessi è di avere diritto all'intero trattamento economico nelle giornate di ex festività (quindi, in tali giornate, non bisogna essere assenti per aspettativa, per permesso non retribuito o altra motivazione che non dia luogo al diritto all'intera retribuzione).

In base all'Accordo di Gruppo 28.06.2014 sulle ricadute del Piano Strategico 2018, le ex festività 2017 non fruiti nell'anno di competenza non potranno essere monetizzate.

N.B. Ricordiamo che i Quadri Direttivi ed i Dirigenti, rispetto alle ex-festività del 2017, devono tenere conto di quanto previsto in materia di alimentazione del F.O.C. "Fondo nazionale per il sostegno dell'occupazione nel settore del credito" dal 4° comma dell'art.32 del CCNL 31.03.2015 nonché dall'art.16 del CCNL 13.07.2015. In tal senso, rispetto alle spettanze 2017 sarà loro defalcata una giornata di ex festività.

2) FESTIVITA' CIVILI (art.54 CCNL ABI 31.03.2015; art.13 CCNL ABI 13.07.2015)

Le norme contrattuali prevedono che, nel caso di coincidenza delle festività civili (25 aprile, Festa della Liberazione; 1° maggio, Festa del Lavoro; 2 giugno, Festa della Repubblica) con la giornata di domenica, venga riconosciuta a ciascun Lavoratore/Lavoratrice una giornata di permesso retribuito.

Nel 2017, nessuna delle tre date coincide con la giornata di domenica per cui le previsioni contrattuali non trovano concreta applicazione.

3) SEMIFESTIVITA' (art.54 CCNL ABI 31.03.2015; art.13 CCNL ABI 13.07.2015)

Nel corso del 2017 i giorni considerati «semifestivi» vengono a cadere nelle seguenti giornate:

- 15 aprile (sabato), vigilia di Pasqua;
- ricorrenza del Santo Patrono (a seconda della piazza);
- 14 agosto (lunedì), vigilia di Ferragosto;
- 24 dicembre (domenica), vigilia di Natale;
- 31 dicembre (domenica), vigilia di Capodanno.

Ovviamente, per i Lavoratori/Lavoratrici delle diverse piazze d'Italia in cui la ricorrenza del Santo Patrono cada – nel corso dell'anno 2017 – in giornata lavorativa, dal lunedì al venerdì, restano valide le previsioni contrattuali per i giorni semifestivi:

- per il Personale a tempo pieno (con l'eccezione di quello di custodia e addetto alla guardiana diurna e notturna) l'orario di lavoro non può superare le 5 ore e l'orario di sportello non può superare le 4 ore e 30 minuti;
- per il Personale a part-time l'orario d'uscita viene anticipato rispetto a quanto previsto dal contratto individuale, calcolando una riduzione d'orario proporzionale a quella del Personale a tempo pieno (2/3). Quindi, ad esempio:
 - Lavoratrice a P/T a 25 ore settimanali (5 ore x 5 gg.) = orario di lavoro semifestivo, 3 ore e 20 minuti;
 - Lavoratrice a P/T a 20 ore settimanali (4 ore x 5 gg.) = orario di lavoro semifestivo, 2 ore e 40 minuti.

4) GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI (art.107, comma 5, CCNL ABI 31.03.2015)

Nel 2017 sono giorni festivi infrasettimanali le seguenti giornate:

- 01 gennaio (domenica), Capodanno;
- 06 gennaio (venerdì), Epifania;
- 17 aprile (lunedì), Lunedì dell'Angelo;
- 25 aprile (martedì), Anniversario della Liberazione;
- 01 maggio (lunedì), Festa del lavoro;
- 02 giugno (venerdì), Festa della Repubblica;
- 29 giugno (giovedì), SS. Pietro e Paolo (festivo solo per la sola piazza di Roma);
- 15 agosto (martedì), Ferragosto – Assunzione;
- 01 novembre (mercoledì), Tutti i Santi;
- 08 dicembre (venerdì), Immacolata Concezione;
- 25 dicembre (lunedì), Santo Natale;
- 26 dicembre (martedì), Santo Stefano.

Le norme contrattuali stabiliscono che, in caso di prestazioni lavorative in giorni festivi infrasettimanali, il Lavoratore/Lavoratrice appartenente alle Aree Professionali (1°, 2° e 3°) può chiedere di fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un corrispondente permesso, in sostituzione del compenso giornaliero calcolato sulla base della paga oraria maggiorata del 30% (+65% per lo straordinario notturno nelle festività infrasettimanali).

[Scarica il comunicato](#)